SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

564ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987

(Notturna)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» **(2193)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» **(1777)**, d'iniziativa del senatore Bombardieri e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL» **(1829)**, d'iniziativa del senatore Torri e di altri senatori;

«Ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL»

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

(1924), d'iniziativa dei senatori Scevarolli e Orciari

(*Relazione orale*)

Approvazione del disegno di legge n. 2193:

ANTONIAZZI *(PCI)* ..... *Pag.* 7 e *passim*
TOROS *(DC), relatore* ..... 7 e *passim*
* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 9 e *passim*
VECCHI *(PCI)* 12, 19
PAGANI Antonino *(DC)* 13
* GIUGNI *(PSI)* 22, 37
* CASTIGLIONE *(PSI)* ..... 23 e *passim*
FONTANARI *(Misto-SVP)* 24
* PISTOLESE *(MSI-DN)* 25
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 28
NOCI *(PSI)* ..... *Pag.* 29, 37, 38
CODAZZI *(DC)* 31
ROSSI *(PRI)* 31, 39
D'AMELIO *(DC)* 32
FIOCCHI *(PLI)* 41
SCLAVI *(PSDI)* 41
ANGELONI *(DC)* 42

Verifica del numero legale 25

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 42

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,15*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 27 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Campus, Castelli, Colella, Cuminetti, Curella, De Cataldo, Falcucci, Fanti, Gallo, Gozzini, Gusso, Maravalle, Martorelli, Mascaro, Meoli, Pasquino, Pollini, Pucci, Riva Massimo, Venanzetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Parigi, per attività della Commissione economica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; La Valle, a Managua, per una sessione dell'Unione interparlamentare.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. A modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana e di quello già annunciato nella seduta pomeridiana di oggi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa sera, ha adottato all'unanimità ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, modificazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea sino al 13 marzo 1987, che risulta pertanto così determinato:

Giovedì (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	19 febbraio	*(pomeridiana)* (h. 16,30)
Venerdì	20 febbraio	*(antimeridiana)* (h. 9,30)
»	20 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)

— Deliberazioni sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sullo smaltimento dei rifiuti (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 1° marzo 1987*) (S. 2219)

— Eventuale seguito dell'esame del disegno di legge n. 2193 ed altri connessi - Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 20 febbraio 1987*)

— Disegno di legge n. 1782 - Ordinamento della Presidenza del Consiglio (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

— Disegno di legge n. 2219 - Conversione in legge del decreto-legge sullo smaltimento dei rifiuti (*Approvato dalla camera dei deputati - scade il 1° marzo 1987*)

Martedì 3 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2202 — Conversione in legge del decreto-legge concernente i lavoratori della GEPI (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 6 marzo 1987*) — Disegno di legge n. 2198 — Conversione in legge del decreto-legge in materia di opere e servizi pubblici, protezione civile e servizio antincendi (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 6 marzo 1987*) — Disegno di legge n. . . — Conversione in legge del decreto-legge per l'ammodernamento di impianti sportivi (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 6 marzo 1987*)
Mercoledì 4 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1782 — Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — Disegno di legge n. 1949 — Accademia dei Lincei
Giovedì 5 marzo	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1160 (con il connesso n. 2001) — Accademia di S. Cecilia (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2117 — Contributo ai Comuni (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
Venerdì 6 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1731 — Fonderie
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1593 — Metanizzazione nel Mezzogiorno — Disegno di legge n. 2160 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per l'acquedotto pugliese (*Presentato al Senato - scade il 28 marzo 1987*)

Martedì 10 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1544 — Agenzia spaziale — Disegno di legge n. 1843 (con il connesso n. 248) — Professione di mediatore (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — Disegno di legge n. 948 — Ruolo dei periti assicurativi — Disegno di legge n. 1796 — Munizioni commerciali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
Mercoledì 11 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	— **Autorizzazione a procedere in giudizio (*Doc.* IV, n. 79)** — **Ratifiche di accordi internazionali (disegno di legge n. 1854 e disegno di legge n. 1891)** — **Disegno di legge costituzionale n. 40 - 42 - 98 - 443 - 583 - 752 - 993-D — Procedimenti di accusa (*Seconda deliberazione a maggioranza qualificata*)** — Disegno di legge costituzionale n. 1443 (ed altri connessi) — Immunità parlamentari (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)
Giovedì 12 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2153 — Conversione in legge del decreto-legge sulla disciplina del credito agevolato al commercio (*Presentato al Senato - scade il 27 marzo 1987*)
Venerdì 13 marzo	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 2154 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per Senise (*Presentato al Senato - scade il 27 marzo 1987*) — Disegno di legge n. 1870 — Stato giuridico dei dipendenti del Poligrafico e della Zecca (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — Disegno di legge n. 1840 — Avanzamento ufficiali agenti di custodia — Disegno di legge n. 2132 — Ispezioni parziali

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» (2193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (1777), d'iniziativa del senatore Bombardieri e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL» (1829), d'iniziativa del senatore Torri e di altri senatori;

«Ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL» (1924), d'iniziativa dei senatori Scevarolli e Orciari

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 2193

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2193, 1777, 1829 e 1924.

Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2193 di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi,

considerato che tale disegno di legge è diretto ad alleviare gli oneri contributivi a carico delle imprese anche agricole, sia mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali sia mediante la previsione di un meno rigido sistema sanzionatorio in caso di ritardo nel versamento dei contributi assicurativi;

considerato che nell'occasione non è stato possibile dirimere il conflitto di competenza positivo sorto tra ENPAIA ed INAIL, secondo il parere n. 657 del 1985, reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 marzo 1985, il quale suggeriva un chiarimento legislativo che espressamente stabilisse la esclusiva assoggettabilità di tutto il personale impiegatizio in agricoltura, a prescindere dalle mansioni effettivamente svolte, all'obbligatoria assicurazione ENPAIA;

sottolineato che appare incompatibile con il provvedimento in esame, teso ad alleviare le imprese di oneri previdenziali, il perdurare di una situazione che determina una duplicità di oneri assicurativi per la copertura del rischio di infortunio dei dirigenti e degli impiegati, per i quali già esiste ad opera dell'ENPAIA una protezione più ampia e vantaggiosa,

impegna il Governo ad una urgente iniziativa legislativa diretta a chiarire il carattere esclusivo dell'obbligo dell'iscrizione dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura all'ENPAIA per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali così come sempre avvenuto per il passato.

9.2193.1 TOROS

Il Senato,

constatato che, l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ha equiparato i lavoratori agricoli già iscritti nei cessati elenchi a validità prorogata con almeno 30 giornate di effettiva attività nel 1985 agli iscritti negli elenchi di rilevamento per 51 giornate nello stesso anno 1985 ai fini della erogazione delle prestazioni di disoccupazione, malattia e maternità derivanti dalle condizioni di iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno 1985;

considerato che l'INPS non ha ritenuto a tutt'oggi di adeguarsi all'avviso espresso sull'argomento nel senso sopraesposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con telegramma del 2 dicembre 1986 a firma del sottosegretario Borruso;

considerato altresì il grave disagio derivante ai lavoratori agricoli interessati dalle

incertezze applicative delle norme in questione

impegna il Governo

a formulare opportune direttive all'INPS affinchè ai lavoratori agricoli iscritti nei cessati elenchi a validità prorogata che nell'anno 1985 abbiano effettuato attività lavorativa per almeno 30 giornate siano riconosciute le prestazioni economiche per disoccupazione, malattia e maternità alle condizioni previste per i lavoratori iscritti nell'anno 1985 negli elenchi nominativi con 51 giornate.

9.2193.2 ANTONIAZZI, SPANO Ottavio, TOROS, IANNONE, PETRARA, VECCHI, DI CORATO

Il Senato,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 2193, di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882;

richiamandosi ai princìpi di equità, ai quali sono ispirati i provvedimenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;

considerato che un significato diverso sarebbe discriminante per il personale dipendente del settore agricoltura con qualifica di impiegato, quadro o dirigente operante nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

afferma che l'espressione «contributi agricoli unificati» contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in approvazione deve intendersi riferita ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per tutto il personale dipendente del comparto agricolo compreso quello con qualifica di impiegato, quadro o dirigente,

ed invita il Governo ad impegnarsi affinchè, in sede applicativa delle disposizioni, la norma testè richiamata venga interpretata nel senso suindicato.

9.2193.3 ANTONIAZZI, SPANO Ottavio, TOROS, ROSSI, IANNONE, VECCHI, BOMBARDIERI

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, porterò via pochi minuti. Voglio innanzitutto precisare che questi due ordini del giorno n. 2 e n. 3 sono presentati di comune accordo con altri colleghi, come il senatore Toros e il senatore Spano Ottavio, e riguardano due questioni essenziali.

La prima è quella che riguarda un'interpretazione autentica di una norma a favore dei lavoratori agricoli ex appartenenti agli elenchi bloccati. Questa norma, interpretata in senso restrittivo dall'INPS, non ha consentito la liquidazione delle indennità di disoccupazione.

Va considerato che, già il 2 dicembre 1986, il Ministero del lavoro, nella persona del sottosegretario Borruso, aveva inviato all'INPS un telegramma per chiarire quale fosse l'interpretazione da dare alla norma che era già prevista in un provvedimento precedente.

L'ordine del giorno n. 2, quindi, è finalizzato, con il voto del Parlamento, io mi auguro, e con l'accordo del Governo che era già intervenuto sulla materia, a risolvere definitivamente questa questione e a far finire un contenzioso che purtroppo è aperto e che sta creando problemi all'INPS, ma soprattutto sta danneggiando decine di migliaia di lavoratori agricoli usciti dagli elenchi anagrafici bloccati.

Fra l'altro, la norma riguarda solamente le giornate di lavoro effettuate nel 1985, a sanatoria, quindi, di tutto quel periodo.

Il secondo ordine del giorno, il n. 3, riguarda invece l'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali anche agli impiegati, ai tecnici e ai dirigenti del settore dell'agricoltura. Nel momento in cui la fiscalizzazione, in altri comparti, riguarda l'insieme dei lavoratori occupati, non si capisce il perchè dell'esclusione nel settore agricolo anche degli impiegati, dei tecnici e dei dirigenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a svolgere anche l'ordine del giorno n. 1 da lui presentato.

TOROS, *relatore*. Signor Presidente, ho firmato anch'io gli ordini del giorno svolti dal

senatore Antoniazzi e le sue considerazioni ovviamente mi trovano d'accordo; del resto, sono ordini del giorno che si illustrano da sè e dunque il parere è favorevole.

Vorrei velocemente esprimere il mio parere sugli altri due ordini del giorno e replicare ai senatori Pagani Antonino e Vecchi che sono intervenuti in questo dibattito. Con la mia relazione mi sono sostanzialmente appellato all'intelligenza e alla sensibilità dell'Assemblea per essere capito. Ho visto però che sono stati presentati, se non sbaglio, 16 emendamenti. Mentre sui tre ordini del giorno presentati dichiaro fin da adesso il mio parere favorevole, sugli emendamenti, anche se naturalmente di volta in volta faremo una valutazione nel corso del loro esame, fin da ora debbo dichiarare la mia contrarietà con riferimento alle considerazioni che ho fatto nella mia relazione. Avendo infatti una posizione favorevole all'approvazione del provvedimento arrivato dalla Camera, è logico che se passasse qualche emendamento questa posizione sarebbe rimessa in discussione. Allora, anche per quest'aspetto spero di essere capito se fin da ora assumo una posizione — e per tanti aspetti mi dispiace — di contrarietà.

Per quanto riguarda gli interventi del senatore Pagani Antonino e del senatore Vecchi, devo ricordare che già in Commissione abbiamo avuto la possibilità, anche in passato, di esaminare quei problemi. Mi trovo d'accordo con le loro considerazioni e vorrei soffermarmi soprattutto su alcuni aspetti. Già nel mio precedente intervento ho fatto alcune considerazioni perchè siamo tutti portati a riflettere sul voto della Camera, pur nel rispetto, che doverosamente dobbiamo pretendere da tutti, dell'autonomia del Senato. Mi sembra però che si possa dare un giudizio favorevole sul testo del provvedimento al nostro esame, anche se, come tutti i provvedimenti, non è totalmente perfetto.

Anch'io mi riferisco, come i colleghi intervenuti nella discussione, in particolare a determinate norme concernenti il settore agricolo, il campo della cooperazione, le integrazioni salariali e anche la giusta limitazione nei confronti di chi ha raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. C'è anche il problema, affrontato e risolto con l'articolo 4-*bis*, che riporta per le questioni infortunistiche dal biennio all'annualità, modificando la posizione assunta con la finanziaria del 1986. Ma, se l'Assemblea vuole considerare queste mie valutazioni, vorrei soffermarmi, senza dilungarmi particolarmente, sull'articolo 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, dato che vedo tra gli emendamenti presentati dal Governo, la proposta di sopprimere l'attuale articolo 1-*bis* sostituendolo con un altro articolo sempre riguardante questo aspetto del provvedimento. Questo articolo, che come dicevo nella relazione ha provocato tante discussioni e commenti, e direi anche polemiche, vorrei vedere applicato: in fin dei conti contiene norme sulle sanzioni in materia previdenziale e la possibilità di regolarizzare posizioni debitorie con il pagamento degli interessi, portando questi stessi interessi al 5 per cento, aspetto su cui non mi soffermo perchè tutti sappiamo cosa si dovrebbe dire al riguardo.

Vorrei fare tuttavia una considerazione. A mio avviso questa norma non si prefigge l'obiettivo di agevolare l'evasore, ma di distinguere tra l'evasore ed il ritardatario, soprattutto se in buona fede e senza la volontà della infedeltà o del dolo: bisogna quindi fare una considerazione differenziata. Tengo inoltre a precisare che non si tratta di una possibilità permanente, ma limitata ai prossimi due mesi. Vorrei inoltre ricordare che questo articolo, che è stato votato all'unanimità dalle Commissioni riunite lavoro e bilancio della Camera dei deputati e che in Aula ha ricevuto una massiccia adesione, è strettamente collegato al complesso della legge approvata; tuttavia il preesistente sistema sanzionatorio — mi riferisco alla legge n. 11 del 1986 — era tassativamente automatico, un automatismo che per i ritardi da uno a trenta giorni implicava il pagamento del 25 per cento dei contributi, per ritardi da 31 a 60 giorni il pagamento del 50 per cento dei contributi, e così progressivamente fino al 200 per cento dopo un ritardo di nove mesi. Questo sistema inoltre non distingueva tra le varie ipotesi: tra l'errore, la mancanza di liquidità, l'infedeltà o il dolo. A mio parere,

perciò, si tratta di un intervento contingente che non poteva essere prorogato per anni.

Il nuovo sistema mantiene il limite massimo del pagamento del 200 per cento dei contributi, ma anzichè basarsi sulle aliquote secche, prevede una applicazione con il sistema degli interessi per cui vi è una maggiore gradualità; per la misura minima, non inferiore agli interessi di rateizzazione (attualmente 22,5 per cento) si prevede un diverso trattamento. In seguito alle preoccupazioni evidenziate, credo che questo commento fosse doveroso perchè si tratta — lo ripeto — di distinguere tra la posizione degli evasori che devono essere colpiti e condannati, e la posizione dei ritardatari. Si tratta comunque di un arco di 60 giorni, termine oltre il quale sarà applicata la adeguata normativa, e perciò da queste considerazioni deriva la nostra posizione di perplessità sulla modifica di tale norma.

Tenendo tuttavia conto dell'emendamento presentato, mi pare che questa norma, approvata dalla Camera dei deputati, secondo le indicazioni del Governo — mi riferisco sempre alla proposta — sia preferibile perchè in fin dei conti la proposta del Ministro del lavoro presenta un sistema rigido, stabilito per legge e quindi non adattabile se non attraverso una nuova legge; e questo, in una cultura che tende alla delegificazione, mi lascia un po' perplesso, soprattutto per fattispecie che, come le somme aggiuntive, hanno natura essenzialmente risarcitoria. Però, una cosa osservo in questa posizione governativa, e cioè che sia l'articolo 1-*bis*, sia quello desiderato dal Governo, si basano sugli stessi criteri di graduazione delle norme: collegamento alla misura dell'interesse di rateazione, previsione di vantaggi per chi si autodenuncia e di svantaggi per le irregolarità più gravi. Cambiano le percentuali, ma siamo all'interno di questo meccanismo.

Un altro motivo che vorrei far presente riguarda la critica della quale ho letto su tanta stampa e che ho ascoltato anche in commenti televisivi: a me pare che la delega che — si dice — viene data agli enti, abbia una caratteristica presente anche nel passato: si deve tener conto che quanto — eventualmente o naturalmente, per senso di responsabilità, in base a certe situazioni — gli enti andranno a costruire, il tutto dovrà essere approvato dal Governo, dal Ministro del lavoro. Dunque, il potere è nel Governo, nel Ministero del lavoro, non si tratta di una delega, gli enti devono realizzare secondo le linee che preventivamente devono essere approvate dal Ministero del lavoro e, dunque, dal Governo.

Ho voluto fare queste considerazioni perchè so che c'è stata preoccupazione per questo aspetto dell'articolo 1-*bis*.

Non entrerò nella globalità dei discorsi fatti, delle considerazioni e delle valutazioni che abbiamo ascoltato. Penso però che maggiori introiti contributivi verranno acquisiti e continueranno ad acquisirsi anche in futuro, anzi, secondo il mio parere, aumenteranno, dal momento che il nuovo sistema incoraggia le autodenunce; allo stesso tempo, il condono (che comunque resterà aperto soltanto per 60 giorni) favorirà la regolarizzazione di posizioni debitorie, l'emergere del sommerso e produrrà risultati positivi anche per il futuro. Certo, anche questa è una legge perfettibile come tante altre, ma credo che, ai fini della certezza del diritto e per non procrastinare le regolarizzazioni contributive o la soluzione di dubbi interpretativi, sia preminente l'interesse di approvare oggi questo disegno di legge nel testo al nostro esame, senza alcun emendamento e, naturalmente, con l'augurio che in avvenire, con la sovranità parlamentare, con la volontà del Governo e con la nostra, si possono regolare tutte le cose che sarà necessario eventualmente regolare. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, nel rispondere ai diversi interventi, in modo particolare all'intervento del senatore Vecchi, mi preme sottolineare che sempre, quando abbiamo discusso nel passato i decreti reiterati sulla fiscalizzazione, se mi è consentito richiamarli, è stata fatta una sorta di confusione tra gli obiettivi che la fiscalizzazione tende a raggiungere e i problemi più generali che incidono sul costo del lavoro. Debbo ricordare

che la fiscalizzazione nel nostro paese è stata introdotta per le aziende italiane che agivano sui mercati internazionali ed è stata sempre mirata solo per questa funzione.

Altra questione (e su questa il Governo è in via di confronto) è affrontare il complesso della contribuzione, soprattutto di quella considerata impropria da più parti. Mi riferisco in modo particolare alle varie aliquote contributive per istituti che sono nella sostanza decaduti a seguito di provvedimenti legislativi che il Parlamento ha adottato.

Ho voluto fare questi richiami perchè sempre, ogni volta che si presenta un decreto sulla fiscalizzazione, il tentativo è di allargare l'area degli interessati, ritenendo che lo strumento della fiscalizzazione sia lo strumento principe per la riduzione del costo del lavoro.

La seconda osservazione che voglio fare è che il Governo ha inteso, nel momento in cui ha presentato il decreto, avviare la riforma del sistema di fiscalizzazione; tant'è che non è casuale che per la prima volta in un decreto non c'è più l'espressione «in attesa di un riordino generale», ma è scritto che la fiscalizzazione ha questa struttura. Non esiste più una fiscalizzazione di tipo percentualizzato, ma se ne introduce una che fissa una cifra predeterminata e che è stata pensata dal Governo in modo particolare per favorire le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, in quanto l'obiettivo del Governo era quello di utilizzare la fiscalizzazione finalizzandola ai problemi dell'occupazione.

La durata (lo dico perchè altrimenti rischiamo di fare confusione all'esterno) del provvedimento nell'arco del biennio dipende dal fatto che la legge finanziaria assiste il provvedimento stesso per due anni, ma non è detto che alla scadenza di questo periodo noi provvederemo con una modifica della natura della fiscalizzazione. È certo invece che, alla scadenza dei due anni, sarà rifinanziata la legge, non modificata nella sua concezione.

Passando alla terza osservazione — e mi consentano gli onorevoli senatori di farla con molta precisione, viste le polemiche e, mi sia consentito dire, anche le confusioni — credo che nessuno possa disconoscere, soprattutto i membri delle Commissioni lavoro e bilancio della Camera, così come anche la stessa Assemblea della Camera dei deputati, che il Governo si è adoperato in modo non marginale per quanto riguarda la modifica della struttura della fiscalizzazione degli oneri sociali, prevalentemente in riferimento al settore agricolo. Non vi è alcun dubbio che il Governo ha proceduto anche a suggerimenti, nonchè a una propria iniziativa in sede di Commissione, per arrivare ad una chiarezza del sistema contributivo nel settore dell'agricoltura, facendo quella operazione per cui dal 1° gennaio 1986 sono chiariti i contributi relativamente alla fiscalizzazione del settore agricoltura e gli sgravi fiscali per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno d'Italia.

Voglio aggiungere, solo per un richiamo, che con questa operazione si era verificata una sorta di risparmio in ordine alla fiscalizzazione così com'era stata concepita, visto che si è fatta concorrere anche l'agricoltura al problema dello sgravio. Ma questo risparmio è stato spostato nell'aumento della fiscalizzazione per quanto riguarda le imprese agricole operanti nel Nord.

Quindi il Governo non ha nessuna difficoltà ad affermare che, per quanto riguarda il testo approvato dalla Camera, non solo vi ha concorso e vi ha aderito, ma ha anche espresso un parere positivo. Però il testo della Camera in questo settore contiene una dichiarazione impropria che è stata anche riconosciuta dal Senato, talchè è stato presentato un ordine del giorno, mentre il Governo presenta un emendamento riguardante il fatto che il testo così come è stato elaborato dalla Camera dei deputati sembrerebbe escludere dalla fiscalizzazione degli oneri sociali sia gli impiegati, sia i tecnici, sia i dirigenti, creando ovviamente una procedura di squilibrio tra ciò che avviene nel settore dell'agricoltura e ciò che avviene negli altri settori. In Senato è stato presentato un emendamento non per estendere — mi corregga il senatore Antoniazzi se sbaglio — la fiscalizzazione anche agli impiegati e ai dirigenti del settore dell'agricoltura, ma per interpretare il fatto che la norma scritta dalla Camera dei deputati intende comprendere sia gli impiegati che i dirigenti. La cosa più corretta in questo senso è quella di presentare un emendamento, più che un ordine

del giorno, perchè si tratta di una norma giuridica.

La seconda osservazione, in ordine alle questioni che sono state sollevate in questa Aula, è di grande importanza. Il Governo non ha dichiarato mai, durante tutto il dibattito in sede di Camera dei deputati, la propria contrarietà a modificare la legge n. 11. Mi sia però consentito, prima di entrare nel merito di tale problema, di ricordare tre questioni. La legge n. 11 è nata sotto l'emozionalità del momento ed è nata per una spinta degli stessi istituti previdenziali allorchè si era verificato il dato di un arretrato notevole del caricamento dei DM sui supporti magnetici ed informatici con una evasione diffusa soprattutto nelle grandi sedi di Milano, di Roma e della Liguria. Allora si è detto che proprio perchè vi era il rischio di un lungo periodo di attesa per caricare i moduli negli elaboratori...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Sottosegretario, ma vorrei dire al senatore Mancino che sono veramente lieto dal punto di vista personale di ascoltare la sua voce, però mi rendo conto che ella si trova in difficoltà nel continuare la sua esposizione. Quindi, senatore Mancino, la pregherei di abbassare il volume della sua voce e consentire all'onorevole Borruso di continuare a parlare.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Stavo dicendo, dunque, che proprio perchè sarebbe stata lunga l'attesa per il caricamento dei moduli nel calcolatore si disse, allora, da parte di tutti, compreso l'istituto previdenziale, che occorrevano norme sanzionatorie estremamente rigide e pesanti in modo da evitare che vi fosse una evasione pervasiva nel settore della contribuzione. Questo anche perchè ritengo che il Parlamento, così come è sensibile sul versante delle prestazioni previdenziali, deve essere altrettanto sensibile sul versante delle entrate contributive.

Devo altresì ricordare che la scalettatura rigida delle sanzioni in via amministrativa è stata fatta in modo esatto dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, ritenendo di non poter delegare all'INPS un'area di discrezionalità, come nel passato, con il rischio di avere comportamenti difformi rispetto a casi analoghi o consimili. Questa fu la richiesta del Parlamento che certamente oggi può cambiare opinione e stabilire che la rigida scalettatura di un tempo non era positiva, per cui si ritorna alle larghe maglie del passato. Mi auguro di non dover trovarmi a ridiscutere, tra qualche anno, l'esigenza di una scalettatura rigida soprattutto per dare certezza agli operatori anche sul piano delle sanzioni. Detto questo il Governo ha dichiarato, ed in questo senso ha presentato un emendamento, che l'errore della legge n. 11 — credo riconosciuto da tutti — era quello di mettere insieme sia l'evasione, sia l'omissione o il ritardato pagamento, sia l'errore tecnico di interpretazione, per esempio, di una norma contributiva. Il Governo per questa ragione presenta un emendamento che tiene conto della diversa fattispecie sia riferita al ritardato pagamento, sia riferita all'omissione di pagamento, sia riferita all'evasione; mi permetterò, quando l'emendamento verrà in discussione, di illustrarlo.

Mi consenta ora il Senato di dire che il Governo, in sede di Commissioni riunite lavoro e bilancio, su alcuni emendamenti aveva espresso il proprio parere contrario soprattutto per mancanza della copertura. Il Governo aveva accolto il principio di estendere la disciplina del prepensionamento a quelle poche imprese edilizie che avevano avuto una dichiarazione del CIPI in forza della legge n. 675, cioè che riguardavano in modo particolare — il senatore Vecchi lo sa — alcune imprese ubicate nella zona del ravennate; ma il testo così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, proprio perchè non fa riferimento alla dichiarazione CIPI per lo stato di crisi in forza della legge n. 675, rischia di essere interpretato come estensione del prepensionamento a tutto il settore dell'edilizia.

Seconda osservazione. Il Governo ha espresso parere negativo nell'assimilare le cooperative *ex* legge n. 602 agli sgravi contributivi del Mezzogiorno perchè, come è noto, la legge degli sgravi contributivi vale per le imprese che pagano l'indennità di disoccupazione ed è altrettanto noto che le cooperati-

ve, proprio perchè tali, sono escluse dal pagamento di tale indennità, talchè anche il Gruppo comunista alla Camera riteneva che se doveva passare la norma con la estensione dello sgravio per le cooperative, analogo a quello per il settore industriale, almeno si recuperasse la norma del pagamento dell'indennità di disoccupazione; ma quella norma è irrecuperabile per il settore delle cooperative laddove la totalità dei membri che lavorano sono dei soci. Per questo il Governo aveva espresso parere negativo.

Terza questione. Il parere del Governo era favorevole alla modifica per quanto riguardava il ripristino della rivalutazione delle rendite INAIL annuali perchè vi era stato, l'ho dichiarato a più riprese, anche un impegno personale del sottoscritto; ma poichè il Governo riteneva, per una serie di ragioni che sarebbe qui troppo lungo spiegare, di dilazionare le nuove tariffe dell'INAIL a partire dal primo gennaio 1988, aveva detto che preferiva affrontare il problema della rivalutazione delle rendite annuali INAIL contestualmente alla modifica delle tabelle visto che tanto per l'anno 1987 la rivalutazione al primo luglio era già effettuata in forza della legge. Altrimenti si rischiava di avere uno scoperto tecnico di 400 miliardi qualora fosse passato questo testo, rinviando al primo gennaio 1988 l'eventualità della modifica delle tariffe INAIL. Vi è da aggiungere, lo dico per completezza di ragionamento, che non vi è alcun dubbio che il problema dell'INAIL va affrontato, che occorre un impegno del Governo di grande dimensione soprattutto per quanto riguarda lo sbilancio di circa 10.000 miliardi nel settore dell'agricoltura e che non è più pensabile di scaricare lo sbilancio dell'agricoltura facendolo pesare sulle aliquote contributive del settore industriale. Queste sono le ragioni per le quali il Governo aveva espresso, sia in sede di Commissione che in sede d'Aula, il proprio parere contrario.

L'ultimo richiamo riguarda l'ordine del giorno sull'ENPAIA e voglio farlo semplicemente per dare l'immagine del modo in cui si è lavorato. Il Senato richiama con questo ordine del giorno esattamente ciò che il Governo aveva proposto con un emendamento alla Camera dei deputati, ma che, nella confusione più totale in cui avvennero i lavori in quel ramo del Parlamento, venne bocciato per una dichiarazione inopinata che avvenne durante i lavori dell'Aula. Che fosse un emendamento giusto il Senato ce ne dà ragione nel momento in cui presenta un ordine del giorno che richiama esattamente il contenuto dell'emendamento stesso.

Il Governo ritiene di dover richiamare, non per polemica, ma per senso di responsabilità, il fatto che un decreto di questa portata, per l'estensione del provvedimento, sia per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali sia per quanto riguarda la modifica strutturale delle sanzioni per i ritardati pagamenti o per le evasioni, così come verrà approvato rischia oggettivamente, proprio per quei commi e quegli articoli che non hanno copertura finanziaria, di essere poi, come ha detto poc'anzi il Ministro, rigettato, il che aprirebbe problemi estremamente difficili e complicati al Parlamento.

Per quanto riguarda, quindi, il parere del Governo sugli ordini del giorno in esame, devo dire che essi corrispondono agli emendamenti presentati dal Governo stesso per cui non posso che esprimere innanzitutto parere favorevole ai suddetti emendamenti governativi e, qualora il Parlamento non dovesse approvarli, allora il Governo accoglierebbe come raccomandazione gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Toros, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

TOROS, *relatore*. Non insisto: sono soddisfatto che venga accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

VECCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

ANTONIAZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Antonino Pagani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4?

PAGANI ANTONINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2193:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987,» *sono aggiunte le seguenti*: «e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988,»; *e dopo le parole*: «sul contributo» *sono aggiunte le seguenti*: «a carico del datore di lavoro»;

al comma 2, lettera c), *dopo le parole*: «per i dipendenti delle imprese» *sono aggiunte le seguenti*: «di cui alla precedente lettera b)»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

"1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti. La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal comma 5 del presente articolo".

3-*bis*. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.640 per ogni operaio e per ogni unità lavorativa con qualifica di impiegato, quadro o dirigente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro operanti nelle zone del Mezzogiorno»;

al comma 5, sono soppresse le parole da: «ad esclusione della riduzione» *fino alla fine del comma*;

al comma 6, le parole: «prestazioni di attività lavorative» *sono sostituite dalle seguenti*: «corresponsione di retribuzione»; *e le parole*: «ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato» *sono sostituite dalle seguenti*: «al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156»;

al comma 8, lettera c), *le parole*: «previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali» *sono sostituite dalle seguenti*: «minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986»;

al comma 10, le parole: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede» *sono sostituite dalle seguenti*: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 ed in lire 7.400 miliardi per il 1988 si provvede».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. 1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. La graduazione delle somme aggiuntive viene stabilita dagli enti gestori delle forme

di previdenza ed assistenza obbligatoria, con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la relativa applicazione è disposta, con provvedimento definitivo, dai competenti uffici degli enti stessi. Le predette delibere dei consigli di amministrazione sono adottate sulla base di criteri di carattere generale ispirati ai seguenti princìpi:

a) collegamento al tasso di interesse di differimento e di dilazione, stabilito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riduzione della somma aggiuntiva determinata secondo i criteri di cui alla lettera *a*) nei casi di versamento spontaneo dei contributi e premi, effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ovvero in caso di documentate situazioni eccezionali;

c) maggiorazione di tale somma nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

5. Per i soggetti che abbiano provveduto o che provvedano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regolarizzazione della posizione debitoria le somme aggiuntive sono ridotte al tasso degli interessi legali.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nei commi da 6 a 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituendosi il termine del 30 novembre 1983 con il termine di cui al comma 5 ed il termine del 30 giugno 1984 con il termine del 30 settembre 1987, con corrispondente modifica degli altri riferimenti temporali, in quanto compatibili con le presenti norme.

Art. 1-*ter*. 1. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali.

2. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente.

3. Il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, deve intendersi avente l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei da-

tori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della cessione del credito da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, l'amministrazione debitrice deve comunicare loro se intende contestare il credito o se lo riconosce.

Art. 1-*quater*. 1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuta, ai fini delle prestazioni economiche di malattia e maternità per l'anno 1986, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti*: «di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le parole: "aziende industriali" di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, devono intendersi riferite anche a cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986»;

al comma 2, dopo le parole: «legge 23 aprile 1981, n. 155,» *sono aggiunte le seguenti*: «e successive modificazioni ed integrazioni,»; *e le parole*: «agli operai ed impiegati dipendenti» *sono sostituite dalle seguenti*: «al personale dipendente»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono a domanda usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

4-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di

Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri».

All'articolo 4:

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

4-*bis*. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma precedente nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza avere esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni»;

al comma 5, le parole: «imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e Assemini» *sono sostituite dalle seguenti*: «imprese delle aree industriali della Sardegna»;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ai lavoratori di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

5-*ter*. Il CIPI, con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori e le imprese i cui dipendenti hanno titolo all'applicazione del citato decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal medesimo comma 5 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI SpA. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR SpA;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR SpA.

6-*ter*. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dal precedente comma 6-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal precedente comma e quello previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000»;

al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° luglio 1987 il reddito familiare di cui al citato articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo».

Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-*bis*. 1. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni".

Art. 4-*ter*. 1. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla precedente lettera *b*) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti. La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal comma 5 del presente articolo».

3-*bis*. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.640 per ogni operaio e per ogni unità lavorativa con qualifica di impiegato, quadro o dirigente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro operanti nelle zone del Mezzogiorno».

4. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'ammontare stesso.

7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente

dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 ed in lire 7.400 miliardi per il 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le misure delle riduzioni indicate al comma 2 sono aumentate in misura pari ad un terzo per il personale marittimo che non usufruisce della continuità del rapporto di lavoro».

1.1 IL GOVERNO

Al comma 3 sopprimere le parole: «La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal quinto comma del presente articolo».

1.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«A favore delle imprese agricole è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono escluse le imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

1.3 IL GOVERNO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La riduzione di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, non è soggetta alla limitazione prevista dal comma 5 del presente articolo».

1.4 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il primo emendamento 1.1 è teso a correggere la norma di fiscalizzazione per quanto riguarda il settore marittimo in quanto i marittimi fanno, per rapporto di lavoro, magari 30 giorni per cui si rischia che la fiscalizzazione in tale settore non sia uguale a quella degli altri settori. Perciò il Governo ha predisposto questo emendamento che appunto recita: «Le misure delle riduzioni indicate al comma 2 sono aumentate in misura pari ad un terzo per il personale marittimo che non usufruisce della continuità del rapporto di lavoro», lavorando tale personale trenta giorni al mese invece che venti.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Voglio solo dire che noi intendiamo approvare il testo del decreto così com'è per impedirne la decadenza, ma qui il Governo è in contraddizione con se stesso. Infatti prima si occupa del problema delle coperture e poi affronta il problema (che esiste, certamente) dei marittimi, che sono dei lavoratori, per così dire, stagionali, a tempo determinato, che però sono 25.000; e poichè aumentare di un terzo significa aumentare di 8.500 lire al giorno, ammettendo che i marittimi non lavorino trenta giorni (perchè uno con trenta giorni all'anno non vive) ma come minimo sei o sette mesi all'anno, tale manovra comporta una spesa ingente senza che il Governo indichi la copertura.

Pertanto qui si vogliono usare due pesi e due misure, ed è per tale ragione che siamo contrari a questo emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TOROS, *relatore*. Il relatore, per i motivi che ha espresso nella sua relazione, non è favorevole a questi emendamenti.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo può parlare in qualsiasi momento, voi questo lo sapete, onorevoli colleghi.

Ha facoltà di parlare, onorevole Borruso.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senatore Vecchi, non ritorno sul merito dell'emendamento — che si illustra da sè e che comunque il Governo ha già illustrato — ma rispondo solo alla sua osservazione sulla copertura: essa è contemplata appunto nell'ambito degli oneri previsti per la fiscalizzazione degli oneri sociali. (*Commenti del senatore Vecchi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.3.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei solo ricordare che questo emendamento ricalca esattamente un ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1-*bis*.

1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. La graduazione delle somme aggiuntive viene stabilita dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione da parte del Mi-

nistero del lavoro e della previdenza sociale, e la relativa applicazione è disposta, con provvedimento definitivo, dai competenti uffici degli enti stessi. Le predette delibere dei consigli di amministrazione sono adottate sulla base di criteri di carattere generale ispirati ai seguenti princìpi:

a) collegamento al tasso di interesse di differimento e di dilazione, stabilito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riduzione della somma aggiuntiva determinata secondo i criteri di cui alla lettera *a*) nei casi di versamento spontaneo dei contributi e premi, effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ovvero in caso di documentate situazioni eccezionali;

c) maggiorazione di tale somma nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

5. Per i soggetti che abbiano provveduto o che provvedano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regolarizzazione della posizione debitoria le somme aggiuntive sono ridotte al tasso degli interessi legali.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nei commi da 6 a 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituendosi il termine del 30 novembre 1983 con il termine di cui al comma 5 ed il termine del 30 giugno 1984 con il termine del 30 settembre 1987, con corrispondente modifica degli altri riferimenti temporali, in quanto compatibili con le presenti norme.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1-*bis*.1 GIUGNI

Sostituire l'articolo 1-bis *con il seguente:*

Art. 1-*bis*

«1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. La somma aggiuntiva è pari:

1) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decre-

to-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

2) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo definite per consolidata giurisprudenza o per determinazione amministrativa, semprechè il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro i termini fissati dagli enti impositori;

3) al 50 per cento in ragione d'anno dei contributi e premi dovuti in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori la somma aggiuntiva è pari a quella di cui al punto 1, semprechè il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro i termini fissati dagli enti impositori.

3. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima prevista al comma 1 sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima.

4. Nella ipotesi di procedure concorsuali, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Per i soggetti che provvedono entro il 20 dicembre 1987 al versamento dei contributi e premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1), la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è ridotta al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 537.

7. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruolo esattoriali».

1-*bis*.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GIUGNI. Signor Presidente, l'emendamento 1-*bis*. 1 si riferisce alla parte più «calda» del decreto, e la ragion d'essere dell'emendamento soppressivo è, direi, quasi tecnica, perchè esso avrebbe avuto, anzi ha l'intenzione di consentire una rapida conversione del decreto-legge da parte dell'altro ramo del Parlamento, accantonando la materia più «calda», una materia che, fra l'altro — colgo l'occasione per ricordarlo a questo ramo del Parlamento — è stata approvata alla Camera dei deputati, ma contro il parere del Governo, il quale aveva contrapposto, all'emendamento ora diventato articolo 1-*bis*, un emendamento di contenuto diverso. Quindi il Governo, contrariamente a un'opinione che è ampiamente circolata, si era espresso in senso contrario a questo articolo.

Si tratta di un articolo che io trovo di particolare gravità, perchè rimette in discussione un sistema di sanzioni, a poco più di un anno dalla sua approvazione, generando inevitabilmente — perchè questo sarà l'effetto — una crisi di credibilità nei confronti

della potestà sanzionatoria dello Stato, il quale irrigidisce le sanzioni contro gli inadempienti e poi, di fronte alle prime proteste su cui mi soffermo rapidissimamente, addiviene immediatamente ad un provvedimento che per i suoi contenuti è in realtà un provvedimento di condono. Infatti, la maggiorazione del 5 per cento sulle somme dovute equivale in sostanza ad un provvedimento di condono.

Le proteste hanno avuto anche delle ragioni per cui la piena disponibilità è stata manifestata pure in Commissione per una revisione delle modalità negative, dopo che, con tempestiva decisione, la presidenza della 11ª Commissione aveva sentito i rappresentanti degli enti coinvolti e aveva avuto da essi utili indicazioni circa la possibilità non di demolire l'apparato sanzionatorio, non di diminuire le sanzioni, ma di studiare e trovare modalità di applicazione diverse che distinguessero soprattutto i casi di omissione, ritardo e buona fede dai casi di patente violazione per malafede.

La soppressione dell'articolo consentirebbe al Governo — e quindi essa è condizionata ad una dichiarazione di buona volontà da parte del Governo stesso — di addivenire anche con un provvedimento d'urgenza a regolare *ex novo* la materia e probabilmente non si produrrebbero neanche periodi di lacuna normativa, perchè sarebbe sufficiente l'approvazione di un decreto-legge in occasione del primo Consiglio dei Ministri.

Ove questo emendamento venisse approvato, onorevoli senatori, credo che potremmo rapidamente procedere al resto, ponendo una pietra sopra le polemiche che oggi hanno reso piuttosto tesa l'atmosfera di quest'Aula, ma che sostanzialmente corrispondono abbastanza poco sia agli schieramenti politici, sia alle intenzioni dell'Assemblea stessa. Pertanto confermo la volontà di porre in votazione questo emendamento.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1-*bis* 2.

Il Governo, proprio per dimostrare l'intenzione di andare incontro all'esigenza di rivedere la legge n. 11, propone quest'emendamento che distingue tre fattispecie. A regime, per coloro che hanno mancato o ritardato il pagamento di contribuzioni, è prevista una maggiorazione di cinque punti oltre al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione. Invece, per coloro che hanno fatto una dichiarazione errata, la somma aggiuntiva è pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402. Infine, per coloro che hanno evaso i contributi, il Governo prevede una sanzione in via amministrativa pari al 50 per cento in ragione d'anno dei contributi e premi dovuti, fino ad una concorrenza del 200 per cento nell'arco del quadriennio.

Per quanto riguarda coloro che entro il 20 dicembre 1987 saneranno la loro posizione con una autodenuncia, è previsto soltanto il versamento della somma aggiuntiva pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del succitato decreto. Come è ovvio, la regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni connesse.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, su questo articolo 1-*bis* intendo sollevare una questione di ordine costituzionale: il testo approvato dalla Camera dei deputati, cui si riferisce l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Giugni, contiene una norma che a mio avviso introduce surrettiziamente un provvedimento di amnistia. Questo testo infatti, oltre a prevedere determinate nuove forme di sanzioni (quelle che ha ricordato il relatore nella nuova graduazione), prevede anche che coloro che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regolarizzano la loro posizione contributiva con il pagamento di una somma pari agli interessi legali del 5 per cento non soltanto sanano la propria situazione, ma attraverso questo pagamento estinguono i reati eventualmente commessi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è appena il caso di ricordare che se vi fosse una norma che introducesse in via generale una causa di estinzione del reato, per cui ogni

qualvolta colui che ritarda il pagamento dei contributi, se li corrisponde entro una certa data dall'epoca in cui avrebbe dovuto corrisponderli e paga anche una somma aggiuntiva, ottiene l'effetto dell'estinzione del reato, ci troveremmo in presenza di una norma modificatrice di una sanzione penale, e quindi di una norma di ordine generale che non richiede una determinata procedura costituzionale. Nel momento in cui invece si prevede che soltanto per coloro che in quei 60 giorni pagheranno, corrispondendo l'interesse del 5 per cento, si produrrà l'effetto dell'estinzione del reato, ci troviamo di fronte alla sostanza di un provvedimento di amnistia, e sarebbe la prima volta che con un disegno di legge di conversione di un decreto-legge si applica un'amnistia, sia pure per reati non gravissimi, in maniera quindi difforme dalla procedura prevista dal nostro ordinamento costituzionale che richiede una legge di delega promulgata attraverso un decreto del Presidente della Repubblica.

Sottopongo la questione a lei, signor Presidente, e a tutti i colleghi affinchè ne tengano il dovuto conto; visto che la norma si ritrova anche nell'emendamento del Governo, mi rivolgo anche al rappresentante del Governo pregandolo di stralciare la parte del suo emendamento che prevede l'effetto di estinzione del reato nel caso in cui si verifichi la circostanza del pagamento entro 60 giorni, o nel diverso termine previsto dall'emendamento governativo.

Credo che una delle ragioni per cui si debba accogliere la proposta emendativa del senatore Giugni sia anche quella che ho ritenuto di dover esporre, richiamando l'attenzione dei colleghi su una questione che mi sembra di non poco conto, in quanto credo che — prevedendo questa norma un'amnistia secca — commetteremmo una grossa violazione di una norma costituzionale se la introducessimo in maniera difforme da quella che lo stesso dettato costituzionale ci indica.

Sono queste le ragioni di perplessità e di contrarietà che ho voluto esporre, sia nei confronti del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, sia nei confronti dell'emendamento del Governo, ed è per questo che credo si debba tenere nel debito conto l'emendamento presentato dal senatore Giugni, a meno che il Governo non emendi quella parte del suo emendamento cui mi sono testè riferito in modo che l'emendamento stesso possa essere votato.

FONTANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Signor Presidente, l'emendamento soppressivo dell'articolo 1-*bis*, presentato dal senatore Giugni, ha come pregiudiziale — come ha annunciato lo stesso presidente Giugni — che il Governo indichi la disponibilità di presentare eventualmente un nuovo dispositivo di legge sulla questione.

A questa pregiudiziale il sottosegretario Borruso non ha risposto e non ci ha messo nella condizione di valutare la possibilità di votare l'emendamento presentato dal senatore Giugni. Vorrei che il Sottosegretario rispondesse.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TOROS, *relatore*. Il parere non è favorevole per i noti motivi. Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Castiglione, non entro nel merito, però faccio rilevare che in Commissione lavoro abbiamo ricevuto dalla Comissione affari costituzionali un parere favorevole, senza alcuna osservazione sull'articolo 1-*bis*.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo soltanto ricordare che il decreto che il Governo aveva predisposto non prevedeva una modifica della legge n. 11 sul sistema sanzionatorio, modifica che è stata introdotta alla Camera dei deputati. Il Governo aveva intenzione di presentare un decreto articolato sulla modifica della legge n. 11, per cui l'emendamento presentato dal senatore Giugni si muove secondo la volontà delle procedure che il Governo avrebbe voluto adottare, con un provvedimento a parte, nella modifica delle sanzioni della legge n. 11.

Pertanto, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-*bis*.1.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, a me non è sembrato che da parte del relatore, nella sua doverosa risposta, si sia fatta sufficiente attenzione al problema che ho sollevato. Ha citato il fatto che la 1ª Commissione non si è pronunciata, e devo dolermi che in quella sede il problema non sia stato affrontato. La Commissione giustizia non si è potuta convocare; certamente, però, questo problema sarebbe stato considerato da questa Commissione che su di esso si sarebbe certamente pronunciata.

Poichè, comunque, vedo che si vuol andare tranquillamente alla votazione su una questione che a me pare molto delicata e di cui tutti debbono avere la massima responsabilità, in quanto coinvolge questioni di ordine costituzionale, a nome di otto colleghi senatori chiedo la verifica del numero legale su questa votazione.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, molto brevemente per dire che il mio Gruppo voterà contro l'emendamento 1-*bis*.2 presentato dal Governo e per dire che su di esso sia io che la senatrice Moltisanti siamo contrari. L'articolo 1-*bis* costituisce una sanatoria di situazioni che erano veramente allarmanti e che nel mondo dell'agricoltura avevano creato moltissimi problemi.

Voglio soltanto denunziare quello che sta avvenendo in quest'Aula: in quest'Aula, solo il Gruppo socialista si assume la responsabilità di affossare questo provvedimento. Si arriva perfino a chiedere la verifica del numero legale, con l'appoggio del Partito repubblicano.

Ciò dimostra che il Partito socialista non intende portare avanti il provvedimento. Esso ha un'arma formidabile: la minaccia di dimissioni del Governo. Oggi alla Camera Craxi lo ha fatto capire: se si dimette il Governo, questo provvedimento potrebbe cadere. Ma questa forma subdola di arrivare alle stesse conclusioni attraverso una maniera certamente non parlamentare mi spinge ad elevare la mia protesta nei contronti di questo sistema, di questo metodo che viene utilizzato.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Castiglione, Rossi, Di Nicola, Fabiani, Masciadri, Vassalli, Bellafiore Salvatore, Covi e Noci è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.1, presentato dal senatore Giugni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1-*ter* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1-*ter*.

1. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali.

2. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente.

3. Il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, deve intendersi avente l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della cessione del credito da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, l'amministrazione debitrice deve comunicare loro se intende contestare il credito o se lo riconosce.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 4 sopprimere le parole: «da parte degli enti previdenziali ed assistenziali».

1-*ter*.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TOROS, *relatore.* Sono contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-*ter*.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1-*quater* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1-*quater*.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuta, ai fini delle prestazioni economiche di malattia e maternità per l'anno 1986, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «di malattia e maternità» *inserire le seguenti*: «nonchè di disoccupazione».

1-*quater*.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento è semplice. Si tratta di modificare l'articolo 1-*quater,* prevedendo, oltre alle indennità di malattia e di maternità per i braccianti iscritti alle liste, anche quella di disoccupazione.

Questo emendamento è analogo all'ordine del giorno presentato al Senato, per cui il Governo aveva ritenuto di provvedere alla questione appunto con un emendamento normativo e non solo con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TOROS, *relatore.* Il relatore è contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-*quater.*1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2-*bis.* Le parole: «aziende industriali» di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, devono intendersi riferite anche a cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2-bis.

2.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Con l'emendamento 2.1, il Governo chiede la soppressione del comma 2-*bis,* perchè manca la copertura.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, vorrei parlare dell'aspetto della copertura. Il Governo ha proposto un emendamento soppressivo in quanto, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, vi è uno sfondamento della spesa, per effetto della disposizione dei 60 miliardi per il 1987, che non ha copertura. In relazione alla evidente volontà di coloro i quali, in nome del salvataggio di questo decreto-legge e delle relative disposizioni, pensano di arrivare senza modifiche al voto finale di approvazione, si deve rispondere — e in questo modo rispondo anche al senatore Pistolese — che chi vuole salvare veramente queste norme, deve preoccuparsi di non incappare in vicende molto più pericolose e con effetto molto più negativo. Abbiamo infatti motivo di ritenere che un decreto così approvato, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, con tutte le «scoperture» che contiene possa incappare nel rinvio da parte del Presidente della Repubblica alle Camere, per l'obbligo costituzionale che il Presidente della Repub-

blica ha di controllare la copertura di un provvedimento di legge. (*Interruzione del senatore Scardaccione*). Dico queste cose e poi andiamo a verificare chi di noi ha ragione. In presenza della dichiarazione del Governo che di fronte ad eventuali modifiche occorre innanzitutto prevedere la immediata reiterazione del decreto e disporre fra tre giorni di un provvedimento a carattere operativo per tutte le categorie interessate, tenendo conto del dibattito che qui si è svolto, non si può correre il rischio di approvare un provvedimento, per il quale il Presidente della Repubblica può non promulgare la legge di conversione, perchè non c'è copertura. Sarebbe un caso estremamente nuovo in quanto non è mai accaduto. (*Richiami del Presidente*).

Pregherei almeno di essere ascoltato visto che si è deciso *a priori* che comunque si voterà tutto. Dovete riflettere su cosa accadrebbe se il Presidente della Repubblica — e sappiamo che il Governo, perchè lo ha annunciato il Ministro, porrà al Presidente della Repubblica il problema della mancanza di copertura di alcune disposizioni contenute in questo provvedimento — ritenesse che l'osservazione del Governo è fondata... (*Interruzione del senatore Pistolese*). Non è così semplice, senatore Pistolese, perchè non è normale che un disegno di legge torni alle Camere con un messaggio del Presidente della Repubblica, in base al quale sono necessarie delle correzioni. A quel punto non potremmo più convertire il decreto-legge, perchè la Costituzione stabilisce che i decreti-legge devono essere convertiti entro 60 giorni: se un provvedimento non è tale da poter essere promulgato dal Presidente della Repubblica, non avrà più tempo di essere convertito in legge entro i termini stabiliti. Il problema della reiterazione, caro collega, si porrà in termini molto più lontani di quanto avverrebbe se il Governo tra qualche giorno procedesse alla reiterazione. Queste, comunque, sono considerazioni su ciò che accadrebbe.

Intendo piuttosto porre al Senato problemi di rispetto delle norme che ci siamo dati e che abbiamo sempre cercato di seguire, perchè ogni provvedimento deve avere la sua corretta copertura. Qui non vi è corretta copertura, anche se il collega Bollini ha cercato di dire che, trattandosi di una norma interpretativa, ci troveremmo di fronte ad una spesa già coperta dal provvedimento rispetto al quale si fa l'interpretazione. Collega Bollini, si può dire tutto a questo mondo: questa è apparentemente una norma interpretativa, ma è una norma che estende alle cooperative un trattamento che con la precedente normativa e legislazione non era consentito.

La copertura manca in maniera totale, è un aggravio di 60 miliardi e ci prendiamo la responsabilità di violare un norma costituzionale che prevede che per ogni spesa che si decide e si delibera ci debba essere la quantificazione e la regolare copertura. Qui non c'è. Mi richiamo ai principi costituzionali e alle regole: se vogliamo far fronte al problema della spesa pubblica e di una corretta gestione di una politica di bilancio degli interventi dobbiamo farci carico che ogni spesa che si determina attraverso un provvedimento deve trovare la corretta corrispondenza della norma di quantificazione e di copertura. Il mio Gruppo non ritiene di infrangere questo principio che è importante e fondamentale e quindi, non essendoci copertura, voteremo per l'emendamento soppressivo del Governo. Ancora una volta diciamo che lo facciamo nella coscienza di fare proprio gli interessi di coloro i quali aspettano questo provvedimento perchè pensiamo di seguire la strada che consentirà, con la reiterazione del decreto, di avere norme vigenti fra tre giorni e non una situazione di incertezza che l'approvazione integrale del decreto determinerebbe.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi scuserete, data anche l'ora tarda, se svolgerò un intervento, fra l'altro brevissimo, che potrebbe essere superfluo, date le argomentazioni che i colleghi hanno portato a sostegno della nostra posizione generale relativamente a questo decreto. Mi muove ad inter-

venire il fatto che è la terza volta nella serata che sento riecheggiare in quest'Aula — me lo consentano i colleghi anche autorevoli che l'hanno usato — un argomento che considero estremamente pericoloso, vale a dire l'ipotesi che il Presidente della Repubblica ci restituisca questo provvedimento.

Va da sè che ogni provvedimento al nostro esame — e anche in questo sta una nostra responsabilità — è sempre soggetto a questa censura: questo appartiene ai poteri e alle prerogative sovrane del Presidente della Repubblica. Ma che senso ha questa reiterazione (in questo caso non del decreto) del richiamo alla funzione del Capo dello Stato? Se questo richiamo sia rispettoso del Capo dello Stato non compete a me dirlo; compete a me dire che in ogni caso — me lo consentano gli onorevoli colleghi — questo reiterato richiamo non è rispettoso delle prerogative del Parlamento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dall'estrema destra*).

Altra cosa è dire che la Camera non ha apportato degli emendamenti opportuni, richiamare la nostra attenzione e la nostra meditazione sul merito delle norme: questo è legittimo, andare oltre, a mio avviso, è pericoloso. Signor Presidente, mi scusi, non voglio aggiungere altro. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

NOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sicuramente non per entrare in polemica, nè per perdere tempo ma per puntualizzare una cosa. Sono convintissimo che nelle Aule parlamentari dove la sovranità è del Parlamento, in questo caso del Senato, dobbiamo rispettare la nostra autonomia ed esprimerci in modo sovrano; magari peccheremmo se dovessimo richiamarci troppo spesso alle prerogative del Presidente della Repubblica e questo ha determinato applausi ed è giusto. Ma non vi sembra che stiamo calpestando le prerogative della Commissione bilancio che ha indicato molto chiaramente quali sono i punti di scopertura? Forse, se permettete, è meglio richiamarli un attimo.

Sono 110 miliardi di scopertura per quanto riguarda la fiscalizzazione in agricoltura, 130 miliardi per quanto riguarda il prepensionamento per le aziende edili, 40 miliardi per quanto riguarda il fibro-cemento, 40 miliardi per quanto riguarda le imprese della Sardegna. Questo è soltanto un acconto della realtà: non calpestiamo forse le prerogative del parere espresso da una Commissione? Occorre tener presente che il parere ci è giunto, ma non lo si è potuto neanche leggere ed è giunto anche abbastanza annacquato rispetto alle decisioni che sono state prese. Se le prerogative vanno rispettate, va rispettato anche il parere di coloro che, pur facendo sempre parte della maggioranza, in Commissione bilancio hanno preso atto che esistono queste scoperture. Queste non vengono portate all'attenzione dell'Aula in modo burocratico; vogliono richiamare l'attenzione dei «trasparenti» della situazione, di coloro che fanno del richiamo ai sacri princìpi una prassi costante nei loro interventi, ma che, quando c'è opportunità e convenienza, aprono una saccoccia ed altre tre le nascondono e con la stessa impudicizia dicono l'esatto contrario di quanto affermavano prima. Questo, signor Presidente, non è rispetto delle prerogative del Parlamento, semmai sarebbe meglio, alle volte, saper tacere per seguire la propria strada senza pretendere di dare lezioni agli altri. Noi non vogliamo dare lezioni a nessuno: la nostra non è una difesa burocratica. Coloro che non sono d'accordo devono dimostrare che i dati di scopertura che il Sottosegretario per il tesoro Tarabini ha sottoposto all'attenzione della Commissione competente del Senato non sono veri. O ci arrampichiamo a perpendicolo sui vetri oppure teniamo conto che esiste un parere fondato, pensato, riflettuto e sofferto in due riunioni, che è stato sottoposto all'attenzione del Parlamento.

Tuttavia di questo parere non si parla, anzi lo si accantona come una cosa fastidiosa; in questo momento si pensa soltanto a coloro sui quali non potranno incidere le fiscalizzazioni nel caso in cui il decreto al nostro esame non dovesse passare. Posso ben comprendere che sono forse vicine le elezioni anticipate, lo possono comprendere tutti, ma è forse questa la strada che vogliamo intra-

prendere per arrivare allo sfascio? Il contenimento della spesa pubblica, la trasparenza, la guerra delle clientele. Che cosa si sta rimettendo in piedi in questo momento? Non forse uno strumento di tale natura? È questo l'argomento sul quale vogliamo richiamare l'attenzione dell'Aula e non siamo certo i «trasparenti» della situazione: siamo uomini con i difetti che hanno tutti gli altri, ma nelle nostre posizioni non vogliamo essere considerati nè coloro che fanno la guardia ai bidoni di benzina e neanche degli arroganti, ma coloro che, in mezzo agli altri, hanno diritto di esprimere il loro punto di vista senza essere sottomessi con delle furberie che ben conosciamo da troppo tempo. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TOROS, *relatore*. Certamente la questione delle cooperative obbliga tutti a riflettere e comunque, per i noti motivi, mi riallaccio a quanto ho detto prima e perciò dichiaro la mia posizione non favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986 ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

2-*bis*. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono a domanda usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

4-*bis*. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire

italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

4-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2-bis.

3.1 IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle lavoratrici che, al compimento del cinquantesimo anno di età optino per il pensionamento anticipato è riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva, pari al periodo compreso fra la data di risoluzione del contratto ed il compimento del sessantesimo anno di età».

3.2 MARINUCCI MARIANI, CODAZZI, FABIANI, SCEVAROLLI, MASCIADRI, ORCIARI, DI NICOLA, SPANO Ottavio

Invito i presentatori ad illustrarli.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sè.

CODAZZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 pone un problema sul quale dovremmo riflettere attentamente. Con il paragrafo che si intende sopprimere con tale emendamento, come ricordava in precedenza il Sottosegretario, quel paragrafo cioè introdotto dalla Camera dei deputati, si estende la politica dei prepensionamenti ad un settore per il quale non mi sembra che fino ad ora le organizzazioni sindacali abbiano mai chiesto un'estensione del genere: mi riferisco al settore dell'edilizia. Quest'ultimo ha regole sue proprie, ha una propria cassa integrazione e mi risulta, per quel tanto di conoscenze che ho e che sono emerse anche in quest'Aula nella discussione riguardante un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che tutti i Gruppi o comunque la grande maggioranza di quest'Aula non erano favorevoli — cosa che mi risulta ancora — ad estendere i prepensionamenti a quei settori per i quali oggi non vi siano leggi che li prevedano.

Questa discussione nacque in occasione di un disegno di legge che voleva estendere i prepensionamenti ad alcuni settori non compresi dalle leggi in vigore e ricordo che Gruppi della maggioranza e Gruppi dell'opposizione — questi con un impegno non inferiore ai Gruppi della maggioranza — si opposero.

Vorrei sottolineare all'Aula il problema grosso che si apre nel settore dell'edilizia (dove lavorano alcune centinaia di migliaia di lavoratori) che non ha e non ha chiesto leggi che prevedano il prepensionamento al di sotto dei 60 anni (per essere chiari, il prepensionamento a 50 anni), con l'attribuzione di un certo numero di anzianità forfettarie, come è avvenuto in alcuni comparti

della siderurgia. Si apre un problema dalle dimensioni incalcolabili, sia dal punto di vista dei costi sia dal punto di vista della possibile estensione della politica dei prepensionamenti a settori non compresi. E tutto ciò nel momento stesso in cui si discute alla Camera di innalzare l'età pensionabile per tutti a 60 anni, prima, e a 65 anni, poi.

Io vorrei richiamare i colleghi dei vari Gruppi al significato di questa proposta: se rimane questo comma, il 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto, si apre un problema di grandi dimensioni, in netta contraddizione con gli orientamenti che tutte le forze politiche hanno espresso, sia in materia di prepensionamenti, sia in materia di innalzamento graduale dell'età pensionabile, i cui costi sono allo stato incalcolabili.

Il collega Noci ricordava poco fa che il Ministero del tesoro — e la Commissione bilancio ha condiviso a maggioranza questa impostazione — prevede che questa misura, che, ripeto, pur se introdotta in modo limitato, può determinare una estensione della politica dei prepensionamenti, ha un costo di 130 miliardi che non trova copertura nella legge.

Per queste ragioni noi votiamo a favore dell'emendamento del Governo di soppressione del comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Intervengo molto brevemente. Solo per puntualità e dovere di membro della Commissione bilancio, ripeterò anche qui le specifiche argomentazioni, sul punto, di conferma che ci troviamo di fronte a una scopertura di 130 miliardi.

Mentre rispetto al caso precedente ho citato la giustificazione di chi, volendo sostenere che apparentemente non c'è questa scopertura, si appellava all'aspetto interpretativo della precedente disposizione — e sul punto ho già risposto — qui non si può nemmeno tentare di dire questo per decenza, perchè la norma dice «in deroga» alle precedenti disposizioni, e quindi l'interpretazione non può essere appellabile. Qui si dice che, poichè ci si richiama a una legge — la n. 155 del 23 aprile 1981 — adesso «in deroga» si aggiunge dell'altro: il che vuol dire che la spesa aggiuntiva sta all'interno della precedente autorizzazione di spesa.

Oltre alla considerazione che la precedente legge evidentemente aveva già calibrato e quantificato le disponibilità finanziarie rispetto agli interventi che erano previsti e quindi non poteva prevedere e quantificare una spesa che viene invece introdotta con questo provvedimento, io immagino la voragine che, se accettiamo questo principio, si potrà aprire su qualsiasi legge di spesa già approvata, per cui si potrebbe dire: aggiungiamo a quella legge anche questo, in deroga o con una apparente interpretazione e siccome in quella legge c'è una norma di copertura, si ritiene che faccia capo a quella copertura, e con ciò sfondiamo tutte le finestre e tutte le porte di questo Senato, del Ministero del tesoro, di qualsiasi sede in cui si possa discutere di spesa pubblica. Credo che questo sia lo sfacelo di ogni seria politica di bilancio!

Per queste ragioni, per serietà, voterò a favore dell'emendamento 3.1 del Governo. Ma guarderò in faccia i colleghi della Commissione bilancio presenti in questa Aula se voteranno questi princìpi e penserò a quando ci sentiremo fare le prediche in Commissione, a quando si avrà un interesse politico a non far passare alcune norme: voglio vedere in faccia questi colleghi, perchè i princìpi valgono sempre, in tutte le situazioni, quando di tratta di spesa pubblica, di rigore, di rispetto delle norme di bilancio alle quali si deve fare riferimento quando si varano provvedimenti di spesa.

Per queste ragioni io voterò a favore dell'emendamento 3.1 del Governo, richiamando ancora una volta i colleghi a un senso di responsabilità rispetto alla tutela delle norme di bilancio e del modo in cui si determina la spesa pubblica nel nostro paese.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per far rilevare che tut-

ta questa preoccupazione non mi pare risponda alla realtà, se è vero, come è vero, che gran parte dei lavoratori ai quali potrebbe essere dato il beneficio del prepensionamento sono da lunghi anni in cassa integrazione. C'è quindi una compensazione di fatto tra le spese che già lo Stato sopporta e quelle relative alla messa in liquidazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TOROS, *relatore*. Esprimo parere non favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

4-*bis*. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma precedente nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza avere esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma 3, non può essere attribuito per un periodo superiore ai 24 mesi.

5-*bis*. Ai lavoratori di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

5-*ter*. Il CIPI, con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori e le imprese i cui dipendenti hanno titolo all'applicazione del citato decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutabile in 20 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione

delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

6-*bis*. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal medesimo comma 5 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI SpA. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR SpA;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR SpA.

6-*ter*. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dal precedente comma 6-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal precedente comma e quello previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.

10. Il massimale di cui al comma 9 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori. A decorrere dal 1° luglio 1987 il reddito familiare di cui al citato articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 11, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14-*bis*. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sopprimere le parole: «e terzo».

4.1 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 11.

4.4 IL GOVERNO

Dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:

«14-*ter* — Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, non è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonchè per l'ENAOLI, a decorrere dalla data della iscrizione sopra richiamata».

4.2 IL GOVERNO

Dopo il comma 14-ter inserire il seguente:

«14-*quater* — Il personale della Banca nazionale delle comunicazioni è iscritto per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali».

4.3 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento 4.1 è di natura tecnica e quindi si illustra da sè, così come l'emendamento 4.4.

Ritiro gli emendamenti 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOROS, *relatore*. Esprimo parere non favorevole su entrambi gli emendamenti 4.1 e 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4-*bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

«*Sopprimere l'articolo*».

4-*bis*.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

BORRUSO, *sottosegretato di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TOROS, *relatore.* Esprimo parere non favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-*bis*.1.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Intervengo unicamente, signor Presidente, per ricordare che questo emendamento, che per il rappresentante del Governo si illustra da sè, sopprime la norma che introduce la rivalutazione annuale delle rendite in luogo della rivalutazione biennale.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono 400 miliardi di copertura.

ANTONIAZZI. Non è una cosa di poco conto. Voglio ricordare a tutti i colleghi che su questo argomento della rivalutazione annuale delle rendite sono stati presentati in questo ramo del Parlamento tre disegni di legge da parte di tre Gruppi parlamentari: il Gruppo comunista, il Gruppo socialista e il Gruppo democratico-cristiano. Analoghi provvedimenti erano stati presentati nell'altro ramo del Parlamento.

Siccome la soppressione di questa norma riporterebbe di fatto alla situazione esistente in precedenza, anche se la norma entra in vigore il 1° luglio 1988, eliminarla contraddirebbe tutte le scelte fatte nel passato e quanto tutti assieme abbiamo dichiarato ai mutilati e agli invalidi. D'altra parte non posso nemmeno dimenticare che, per la quarta volta, una norma del decreto rinvia al 1° gennaio del 1988 la revisione dei premi INAIL; voglio ricordare al rappresentante del Governo che in quest'Aula, durante la discussione della legge finanziaria dell'anno scorso, io ed il collega Cuminetti avevamo presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo e votato dall'Assemblea, che impegnava il Governo a rivedere tutta la parte relativa ai premi INAIL. La norma è stata disattesa, l'ordine del giorno è stato disatteso e vi è una nuova proroga della revisione dei premi; in compenso il Governo oggi vuole eliminare la rivalutazione annuale delle rendite.

Sappiamo benissimo che un aumento dei premi INAIL avrà delle incidenze complessive sui costi delle imprese, e proprio per questo avevamo previsto non una rivalutazione automatica, ma una revisione dei premi medesimi che consentisse in parte di risanare il bilancio dell'INAIL e in parte di contribuire alla rivalutazione annuale delle rendite.

Per tutte le ragioni che ho esposto siamo contrari all'emendamento del Governo che mira a stravolgere sia orientamenti espressi dal Governo stesso, sia orientamenti espressi in questa sede da tutti i Gruppi parlamentari.

NOCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista è favorevole alla revisione annuale della rendita dell'INAIL per i mutilati del lavoro; anzi — senza nessuna boria — lo riteniamo uno dei pochi punti puliti di questo decreto. Ci rendiamo anche conto che questo argomento è stato bellamente usato alla Camera dei deputati in un decreto *omnibus* per mascherare questioni che creano «camalli» in tutto il paese.

Per queste ragioni, sulla revisione annuale delle rendite dei mutilati ed invalidi del lavoro, voteremo contro l'emendamento governativo.

CARMENO. Sei amico di D'Alessandro?

NOCI. Ognuno ha i suoi amici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-*bis*.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*ter* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4-*ter*.

1. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4-*ter*.1 GIUGNI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* GIUGNI. Signor Presidente, la logica di questo emendamento è analoga a quella dell'emendamento soppressivo all'articolo 1-*bis* che venne respinto. È tuttavia opportuno illustrare brevemente la ragion d'essere della mia opposizione all'attuale formulazione, che è un'opposizione soltanto parziale. Infatti, in materia di determinazione del reddito imponibile, è nato un difficile contenzioso che ha prodotto decisioni tra loro contrastanti, che a sua volta ha generato un forte disagio tra quei contribuenti che, non avendo ottemperato alle loro obbligazioni previdenziali a causa dell'incertezza del diritto esistente, si sono visti sopraggiungere le severe sanzioni previste — giustamente peraltro — dal decreto n. 11 del 1986.

Poichè si tratta di una situazione di incertezza giuridica che è opportuno venga risolta una volta per tutte, è sembrata valida una soluzione legislativa che dirimesse il contenzioso, affermando che, per reddito imponibile si può intendere soltanto quello che riguarda l'attività per cui, artigiano o commerciante, risulti iscritto e in relazione alla quale verrà a percepire le prestazioni previdenziali. Senonchè, in un eccesso di zelo, forse, gli autori dell'emendamento in discussione hanno inserito in esso anche la cosiddetta tassa sulla salute, per la quale vale un criterio completamente diverso, il criterio che abbiamo approvato dell'estensione dell'imponibile su tutto quanto il reddito, ivi compresi, con certe limitazioni, anche i redditi da beni immobiliari e così via.

Pertanto, l'articolo è decisamente mal formulato: corrisponde ad una buona intenzione, ma la tradisce letteralmente, nel senso che la esprime male. Per questa ragione l'emendamento soppressivo si ricollega alla disponibilità eventuale da parte del Governo a rivedere la materia, applicando il criterio che ho cercato di illustrare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TOROS, *relatore*. Il parere non è favorevole.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-*ter*.1, presentato dal senatore Giugni.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Pochissimi minuti per ricordare che, all'interno di questo provvedimento, consideriamo esistere alcuni aspetti particolarmente significativi. Ne vorrei ricordare uno in modo particolare: i nuovi criteri e le nuove norme introdotte per ciò che attiene la fiscalizzazione degli oneri sociali in agricoltura, con questa differenziazione che riguarda le aree del Nord e le aree del Meridione d'Italia. Noi abbiamo inteso alleviare il peso degli oneri sociali in agricoltura e, in questo modo, contribuire al rilancio della produzione, delle attività agricole, sostenere le stesse imprese che operano in agricoltura al Nord, ma in modo particolare nel Mezzogiorno.

Il secondo aspetto che consideriamo positivo e che tiene conto della realtà è quello di aver esteso il principio dei prepensionamenti, che non costituisce una strategia che noi perseguiamo, ma che tiene conto di una realtà concreta nella quale, purtroppo, operano alcuni settori della nostra economia oggi in crisi e nei quali vi sono lavoratori che da anni sono in cassa integrazione speciale.

Consideriamo inoltre positivo — prendo atto con soddisfazione del voto unanime espresso dall'Assemblea del Senato — il mantenimento, all'interno del provvedimento, delle rendite annuali dell'INAIL a favore dei mutilati e invalidi del lavoro e, nel contempo, la traduzione, all'interno del provvedimento, dell'accordo sindacati-Governo per ciò che attiene la rivalutazione delle fasce di reddito al fine della concessione degli assegni familiari e dell'assegno sociale. È vero che si tratta di un accordo sindacati-Governo: oggi lo vediamo trasformato in legge e anche questo consideriamo senza dubbio un aspetto positivo.

Rimane aperto il problema più contestato, quello relativo all'articolo 1-*bis* e alla introduzione di quella norma che fissa nel valore degli interessi legali il pagamento delle sanzioni nei confronti di coloro che regoleranno le loro posizioni entro sessanta giorni. Non voglio fare discorsi molto lunghi che abbiamo già sostenuto sia in Commissione che in Aula. Voglio solo dire a questo proposito che si tratta di un provvedimento eccezionale che, terminati i sessanta giorni, ripresenta le vecchie situazioni del passato e come tale non sconvolge nulla del sistema previdenziale, del sistema della riscossione dei contributi nel nostro paese.

Quindi si tratta di un fatto eccezionale e come tale è da valutare, da considerare ai fini dell'incameramento di decine e di centinaia di miliardi di contributi. Concludo, riconfermando in questo modo e con queste considerazioni il nostro voto favorevole, richiedendo al Governo l'impegno per riordinare complessivamente tutta la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

NOCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista, in un modo ragio-

nato, vota contro questo decreto *omnibus* per diverse ragioni. Innanzitutto per questioni di copertura così come prima sono state menzionate. Noi cerchiamo di sottolineare questo aspetto, anche per richiamare l'attenzione al rispetto delle prerogative nostre e del Presidente della Repubblica, facendo notare ai colleghi, in sede di dichiarazione di voto, che evidentemente questa sera è stato sollevato il dubbio se alcune coperture fossero empiriche oppure precise.

Vorrei richiamare l'attenzione e l'intelligenza del collega Bollini, uomo di buona professionalità, sul modo in cui questa mattina con tono combattivo egli ha sostenuto in Commissione bilancio che non si poteva pretendere di dire che per le imprese sarde la spesa sarebbe stata di 40 miliardi, quando i dipendenti — come già detto dalla Camera — sono soltanto 109. Questa sera il Sottosegretario ha ripetuto che si tratta di 2.500-2.600 dipendenti. Questa è la forza dei numeri che ci vengono posti di fronte.

BOLLINI. Io mi riferivo a quelli esclusi.

NOCI. Allora, siccome i dipendenti non sono 109, evidentemente sono 2.500 quelli a cui questo provvedimento deve far fronte.

Ho detto questo per significare che nessuno ha la certezza in mano. Quando ci arrampichiamo a perpendicolo sui vetri vale la pena di riconoscere che così è, che le ragioni non sono altre.

Passando al problema della copertura della fiscalizzazione degli oneri sociali in agricoltura, non siamo convinti che questo rappresenti un fatto equo, non siamo affatto convinti che questo significhi andare incontro a coloro che non possono far fronte al dovuto in termini assicurativi. Riteniamo invece che si tratti di una regalia, in un periodo che si presume di carattere preelettorale.

Altro discorso invece va fatto per quanto riguarda gli artigiani commercianti. Noi siamo contro, perchè non vediamo, in un atto di buona amministrazione, un provvedimento che non prevede le sanzioni. Avremmo voluto essere messi nella condizione di poter partecipare e di ritrovare valori diversi rispetto a quanto inizialmente proposto dal Governo. Ma non vogliamo essere messi di fronte al fatto compiuto che comunque, in un modo omogeneo, come un macigno, è rappresentato da una situazione in cui si vota senza argomentare. Mi riferisco in special modo al Gruppo della Democrazia cristiana che ha lasciato il relatore come un ostaggio in mezzo all'Aula — la sua bella figura l'ha fatta anche stasera — senza argomentare nulla di quanto ha votato e di quanto è stato chiamato a votare.

Noi riteniamo che il problema dei commercianti artigiani vada affrontato in ben altro modo. Certo, poteva esserci una mediazione nelle sanzioni, ma il sopprimere la sanzione completamente dimostra come un provvedimento senza sanzioni sia fine a se stesso, cioè un atto che non porta equità, ma che può solo alimentare quelle clientele che tutti in questa Aula, quando si parla di sacri princìpi, vogliamo sconfiggere.

Il nostro, dunque, è un no motivato, contro nessuno, perchè motivato dal nostro desiderio di equità. Su una sola questione abbiamo votato a favore, vale a dire sul riproponimento annuale della revisione delle indennità per quanto riguarda i mutilati del lavoro. Questi ultimi sono stati ricompresi in questo decreto *omnibus* perchè servono a coprire tutte quelle clientele che invece questa sera ci è stato permesso di denunciare. Quindi il nostro è un no grande e definitivo a questo decreto *omnibus*.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà contro questo provvedimento nella consapevolezza che la nostra contrarietà non è sulla fiscalizzazione, per la quale noi abbiamo votato qui in quest'Aula con gli altri colleghi della maggioranza e per l'attuazione della quale abbiamo votato, due mesi fa, in quest'Aula, insieme agli altri colleghi della maggioranza, le norme di indirizzo e gli stanziamenti necessari.

Deve essere chiarito un punto, signor Pre-

sidente. In questi giorni ho sentito alcuni colleghi, che non si occupano molto di questa materia, desumere, dalla mancata approvazione del decreto-legge, una rinuncia da parte dello Stato alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Voglio ricordare ai colleghi presenti in quest'Aula che noi, nel solo 1986, abbiamo approvato tre decreti che per due-quattro-sei mesi prorogavano la fiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende e ai territori indicati dalla legislazione in vigore. Non è quindi in discussione la fiscalizzazione degli oneri sociali. Voglio ricordare inoltre, signor Presidente, che ogniqualvolta noi abbiamo convertito in legge un decreto di proroga, quindi approvato la proroga della fiscalizzazione per sei o quattro mesi, tutti i Gruppi di quest'Aula hanno, più o meno, sostenuto che bisognava smetterla con la proroga per affrontare il problema con una legge di riordino capace di selezionare fra vari settori e aziende per non dare una fiscalizzazione indiscriminata. E questa richiesta era tanto più forte tra i Gruppi della sinistra che tra alcuni Gruppi del centro e della destra, nella consapevolezza che nel paese reale, dove cresce il reddito, la fiscalizzazione non deve essere un fatto generalizzato, cioè urbano, anche alle aziende con alti profitti — e noi ne siamo lieti — ma deve essere selezionata a favore dei settori delle imprese che hanno maggiori difficoltà, per ragioni strutturali, a restare sul mercato, ad affrontare la concorrenza internazionale. Quindi non è in discussione la fiscalizzazione. È che questa volta un ramo del Parlamento ha utilizzato un decreto di proroga per introdurre estensioni della fiscalizzazione, mentre si parla di selettività, e altre questioni che con la fiscalizzazione non avevano nulla a che fare.

Tutto questo — faccio notare — è avvenuto a due mesi di distanza dall'approvazione della legge finanziaria che stabiliva norme precise per intervenire in questo campo. Poi abbiamo dimenticato tutto. La Commissione bilancio, alla quale questa mattina ho partecipato, stante l'assenza del collega Covi, ha trattato con molta serietà questo problema. Devo dare atto al rappresentante del Governo che è intervenuto in Commissione non per fare dichiarazioni generiche ma per motivare le proprie posizioni con dati, cifre e discuterle una per una, e quando si presentava una contestazione chiedeva il permesso di uscire dalla Commissione per verificare e fare i conti con la ragioneria generale del Tesoro.

Ho precisato che non è in discussione la proroga della fiscalizzazione. La fiscalizzazione deve restare, ma va ristrutturata. Anche il collega del Gruppo comunista poco fa chiedeva un provvedimento di ristrutturazione che sia selettivo e non conceda la fiscalizzazione in modo indiscriminato.

Si sono introdotte norme che non hanno copertura e noi non abbiamo preso la parola su ogni punto per ogni emendamento, signor Presidente. Alcune misure, se discusse in altra sede, nel merito potevano anche trovare il nostro consenso. Non le abbiamo votate perchè il principio della copertura finanziaria è un principio al rispetto del quale ci sentiamo particolarmente legati e al rispetto del quale cerchiamo di essere coerenti. In questo provvedimento vi sono 7 punti che non hanno copertura.

Mi consenta, signor Presidente, di fare una precisazione. Desidero farla come persona che si occupa di problemi della cooperazione. Non ricordo in questo momento un particolare delle contribuzioni, ma se quanto dichiarava poco fa il Sottosegretario a proposito del comma 2-*bis* dell'articolo 2, che estende alcune misure riguardanti la disoccupazione alle imprese cooperative, significa in concreto che questo possa estendere la contribuzione relativa alla disoccupazione alle imprese cooperative, credo che il movimento cooperativo, che conosco abbastanza bene, si opporrebbe decisamente ad ogni estensione del prelievo riguardante la disoccupazione alle imprese cooperative, perchè pagherebbero forse cento volte di più rispetto ai pochi benefici che otterrebbero alcuni dei loro soci.

Ha ragione chi dice che questo provvedimento è stato fatto in fretta e male. Colleghi senatori, siamo convinti per le ragioni che ho detto — ci appelliamo soltanto a noi stessi ed al nostro buon senso per rispetto delle prerogative di ogni istituzione che il nostro ordinamento costituzionale prevede — che su questo nostro provvedimento dovremo

tornare molto presto se altri non prenderanno decisioni sulle quali non vogliamo fare alcuna previsione, perchè il provvedimento è così mal congegnato e mal impostato che accorda benefici ed esenzioni anche a persone alle quali, se discutiamo con serenità, chiarezza, siamo tutti contrari a concedere.

Votiamo contro per queste ragioni e invitiamo i colleghi a riflettere su questo modo di legiferare. Credo che non facciamo onore al nostro ruolo e al Parlamento approvando leggi che non sono chiare, che si prestano a diverse interpretazioni e che soprattutto sono prive delle necessarie coperture: per questo votiamo contro.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale voterà contro il disegno di legge n. 2193 per alcune considerazioni che voglio sottolineare; non ripeto le considerazioni riguardanti la copertura che mi trovano perfettamente consenziente e che sono già state ampiamente illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Innanzitutto vi è l'introduzione della scadenza del 30 novembre 1988 della fiscalizzazione degli oneri sociali, contrariamente al testo proposto dal Governo, e secondariamente, ma non meno importante, vi è la riduzione dell'incidenza di tale fiscalizzazione rispetto al passato. Le preoccupazioni per queste due considerazioni, per quanto concerne le conseguenze sull'apparato produttivo nazionale, sono evidenti e non possono che essere interpretate negativamente specialmente se si tiene conto del fatto che la situazione economica internazionale si sta evolvendo in senso negativo e porterà certamente le nostre piccole, medie e grandi aziende ad un livello di concorrenzialità sempre più elevato; inoltre nelle medie e grandi aziende ci troviamo di fronte a situazioni di pianificazione che coinvolgono certamente un arco di tempo superiore all'anno. Pertanto questi due elementi potrebbero condizionare i futuri programmi di tali aziende.

Un secondo punto che vorrei anche sottolineare è quello del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 11 del 1976, che considero iniqua e irrazionale, e che certamente non trova un'adeguata soluzione nel disegno di legge che è sottoposto alla nostra approvazione. Il fattore temporale sta sempre alla base della sanzione ed è pertanto legato all'efficienza dell'accertamento degli enti previdenziali stessi.

Da ultimo vorrei segnalare al rappresentante del Governo il problema del «rischio elettrico» intendendo quel rischio preso in considerazione da parte dell'INAIL e riguardante quegli addetti ad ogni tipo di macchine di cui oggi qualsiasi ufficio, per effetto della *office automation*, è dotato. A nostro giudizio le caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature di cui sono dotati gli attuali uffici sono tali che danno le più ampie garanzie sotto il profilo della sicurezza e l'applicazione di questo indirizzo dell'INAIL, volto ad estendere progressivamente le tutele assicurative nell'ambito del lavoro impiegatizio, certamente solleva delle preoccupazioni.

Per tutta questa serie di considerazioni il Gruppo liberale voterà contro il disegno di legge in esame.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, volendo fare un po' di demagogia, potrei dire che sarei per spaziare nella fiscalizzazione degli oneri sociali. Ho visto appunto anche un emendamento presentato dal senatore Antonino Pagani che logicamente invita ad ampliare questo spirito teso a ridurre l'aggravio degli oneri sociali sui costi di produzione ed è anche per questo che l'evasione, anzichè ridursi, si va sempre più incrementando. Sarei più del parere di trovare il modo e la possibilità di rivedere tutta questa problematica perchè vi sono dei settori dove gli oneri sociali superano il 70 per cento della paga che il lavoratore percepisce.

Presto o tardi occorrerà rivedere tutta questa problematica che è assurda e spaventosa perchè non è con l'aumento degli oneri sociali che si risolve il bilancio dell'INAIL, dell'INPS o degli altri enti, ma è nel combattere e ridurre, per non dire annullare, l'evasione del pagamento di tali oneri. Occorrerà trovare il modo di potenziare gli organi di controllo preposti cercando, nello stesso tempo, di ridurre l'entità di questi oneri. Qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento votando il quale non si fa altro che della demagogia, in quanto, non avendo la copertura finanziaria, non sarà applicabile.

Non voglio comunque dilungarmi nel manifestare il mio accordo con chi si è dichiarato contrario. Dichiaro, quindi, che il Gruppo socialdemocratico voterà contro il disegno di legge al nostro esame se non altro per tenere i piedi per terra, per non fare della demagogia, ma per far sì che quello che si delibera venga poi effettivamente applicato.

ANGELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame per tutte le motivazioni abbondantemente illustrate dal relatore Toros, nelle quali pienamente ci riconosciamo. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2193, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1777, 1829 e 1924.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 19 febbraio 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2219) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (1782) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napolitano ed altri; Napolitano ed altri; Fusaro ed altri; Ferrara ed altri; Alibrandi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 23,25*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari